



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

INDICE

I. DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
II. DIRITTI E DOVERI	2
III. PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI - COMPORTAMENTI RILEVANTI....	3
IV. RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENCE E DISCRIMINAZIONI – SAFEGUARDING OFFICER.....	4
V. FUNZIONI E FACOLTA' DEL SAFEGUARDING OFFICER.....	4
VI. CERTIFICAZIONI PER I COLLABORATORI DELLA FIB.....	6
VII. USO DEGLI SPAZI DELLA FIB.....	6
VIII. TRASFERTE	7
IX. TUTELA DELLA PRIVACY	7
X. INCLUSIVITA'	8
XI. SEGNALAZIONI	8
XII. TUTELA DEL SEGNALANTE E WHISTLEBLOWING.....	8
XIII. PROCEDURE – CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA'	9
XIV. PROCEDURE – INIZIATIVE IN CASO DI CONOSCENZA DIRETTA DI CONDOTTE IN OCCASIONE O NEL CORSO DELLE GARE	9
XV. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.....	9
XVI. SANZIONI	10
XVII. DIFFUSIONE	10

www.federbocce.it



I. DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, redatto dalla FIB utilizzando le linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana Bocce come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività della Federazione, indipendente dal ruolo svolto. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

L'obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare dei minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Bocce già approvato.

II. DIRITTI E DOVERI

A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i seguenti diritti fondamentali:

- un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
- tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
- che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato tecnico- sportivo.

Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività di sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.

Gli allenatori, tecnici, i dirigenti, i soci e i tesserati tutti, sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Bocce.

III. PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI - COMPORTAMENTI RILEVANTI

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

- l'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- l'abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance) un'attività fisica inappropriata. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- l'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- l'incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- l'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

- il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in camera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuta e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

IV. RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI – SAFEGUARDING OFFICER

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, il Consiglio Federale della FIB ogni quadriennio nomina un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

La nomina del Responsabile è pubblicata sulla homepage della FIB e affissa presso le sedi della medesima, quale responsabile federale delle politiche di safeguarding.

La carica di Safeguarding Officer ha durata pari al quadriennio olimpico e non può essere rilevato se non per giusta causa.

Il Safeguarding Officer viene nominato tra tra persone di specchiata moralità, comprovata esperienza, nonché appartenenti ai seguenti ambiti: giuridico-legale, medico-sanitario o psicologico o sportivo.

V. FUNZIONI E FACOLTA' DEL SAFEGUARDING OFFICER

Il Safeguarding Officer ha competenza per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso nonché per le complementari azioni di prevenzione del rischio. In particolare, il Safeguarding Officer:

- vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte della FIB, dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui all'art. 16 del D. Lgs. 39/2021 e ss.mm.ii., segnalando le violazioni dei predetti obblighi al Segretario Generale per i provvedimenti di competenza;

- adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
- svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

Il Safeguarding Officer ha facoltà altresì di:

- invitare ad audizione ogni soggetto anche non tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento;
- richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici federali;
- acquisire e/o chiedere l'esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;
- effettuare o richiedere ispezioni, eventualmente con l'assistenza o per il tramite della Segreteria Generale FIB;
- presenziare, senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
- compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile al fascicolo;
- raccomandare l'adozione e l'attuazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni emanate dal CONI;
- raccomandare l'adozione di misure e iniziative volte alla diffusione della cultura del safe sport nonché del presente Regolamento.

All'esito di un procedimento o ravvisata l'urgenza anche in pendenza dello stesso, il Safeguarding Office ha facoltà di:

- formulare raccomandazioni di quick response, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli affiliati e/o tesserati;
- formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli o abusi nel futuro.
- individuare misure e promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento.

Le raccomandazioni di cui al punto precedente sono trasmesse al Consiglio Federale per i provvedimenti di competenza. L'inosservanza delle raccomandazioni adottate e deliberate dal Consiglio costituisce illecito disciplinare, secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, il Safeguarding Officer informa l'Ufficio del Procuratore Federale, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, nei limiti di riservatezza.

Il Safeguarding Officer redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Federale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.

Il Safeguarding Officer può adottare apposito protocollo per la trasmissione delle informazioni e dei documenti con la Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il CIP.

VI. CERTIFICAZIONI PER I COLLABORATORI DELLA FIB

La FIB, prima di sottoscrivere qualsiasi tipo di incarico e/o collaborazione che comportino contatti diretti e regolari con minori, ai sensi del D.Lgs 36/2021, deve procedere all'acquisizione delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle Autorità competenti relative ai precedenti penali. In caso di incarichi entrati in vigore prima dell'adozione del precedente documento, la FIB procederà all'acquisizione delle suddette certificazioni per tutti i suoi collaboratori.

Ogni collaboratore, dirigente, socio e volontario che svolge la propria attività per la FIB a contatto con minori deve visionare e sottoscrivere il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, rispettandone ogni singola parte.

VII. USO DEGLI SPAZI DELLA FIB

Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi di proprietà, in gestione o in uso alla FIB durante le sessioni di allenamento o prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura dei tesserati minorenni ovvero a loro delegati.

Presso tali strutture devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.

Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente ai tesserati della FIB, non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un allenatore, tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserato sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettuale/relazionale.

In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico federale o, in caso di

manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (allenatore, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

VIII. TRASFERTE

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti/i dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti/i dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno gli allenatori, i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.

Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti/e accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

IX. TUTELA DELLA PRIVACY

A tutti i tesserati (o esercenti la potestà genitoriale), gli allenatori tecnici, i dirigenti, nonché i collaboratori soci della FIB all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.

In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

La FIB, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dalla FIB contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, furto, o altro, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva

comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

X. INCLUSIVITA'

La FIB garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

XI. SEGNALAZIONI

I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgono Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Procuratore Federale, direttamente o tramite il Safeguarding Officer.

Il Safeguarding Officer procede senza indugio a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Procuratore Federale.

Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

XII. TUTELA DEL SEGNALANTE E WHISTLEBLOWING

La FIB garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto. Parimenti, è facoltà del Segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura federale o ad altro Organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e pericolo attuale, è istituito il servizio di Whistleblowing sul sito internet istituzionale della FIB in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page.

Le segnalazioni pervenute sono trasmesse dal Segretario Generale della FIB al Safeguarding Officer e sono messe a disposizione dell'Ufficio del Procuratore Federale e degli Organi eventualmente competenti in ragione del contenuto della segnalazione.

La FIB garantisce l'effettivo coordinamento del servizio di Whistleblowing con le procedure e i regolamenti federali.

XIII. PROCEDURE – CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA’

Il Safeguarding Officer viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:

- conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
- segnalazione;
- acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
- conoscenza a seguito di ispezione;
- ricezione di segnalazione scritta inviata alla FIB, anche per il tramite del servizio di Whistleblowing

XIV. PROCEDURE – INIZIATIVE IN CASO DI CONOSCENZA DIRETTA DI CONDOTTE IN OCCASIONE O NEL CORSO DELLE GARE

In caso di rilevazione diretta di condotte rilevanti ai fini del presente Modello tenute in occasione o in corso della gara, il Safeguarding Officer interviene senza indugio, investendo la Direzione di Torneo o i Responsabili di Struttura o i Tecnici responsabili nonché eventualmente informando il Giudice Sportivo e/o l’Ufficio del Procuratore Federale.

Qualora il comportamento rilevato persista, il Safeguarding Officer dovrà:

- sul luogo di gara, investire la Direzione di gara, ai fini dell’eventuale assunzione delle opportune iniziative;
- durante allenamenti o raduni federali, investire i Responsabili di Disciplina o i Tecnici responsabili;
- in ogni caso, informare senza indugio l’Ufficio del Procuratore federale.

XV. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIB. Gli esiti, se relativi a materie di competenza del Safeguarding Officer, sono trasmessi allo stesso da parte della Segreteria Generale.

Il Safeguarding Officer può fornire assistenza, su richiesta dell’interessato, alle vittime delle condotte di molestia, violenza e/o abuso, anche dinanzi all’Ufficio del Procuratore federale e agli organi di giustizia sportiva.

XVI. SANZIONI

Le violazioni di cui al presente Modello e le dichiarazioni non veritiere rispetto ai predetti obblighi sono considerate illecito disciplinare e sanzionate ai sensi del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIB, ferma restando l'integrazione di fattispecie costituenti reato.

XVII. DIFFUSIONE

La diffusione del presente regolamento è obbligatoria.

La FIB divulga il presente Regolamento, i relativi principi e le Safeguarding Policy, attraverso manifesti o altro materiale, che dovranno essere affissi o messi a disposizione, a cura degli organizzatori o dei dirigenti societari, in ogni sede di svolgimento di attività di bocce (luogo di gara, luogo di allenamento).

La FIB utilizza un Safeguarding Plan Generale che dovrà essere adottato per ogni Centro Federale, ivi nominando un Duty Officer che, ogni volta rilevi condotte o rischi rilevanti ai fini del presente Modello, relazioni al Safeguarding Officer. Il Safeguarding Plan è affisso presso il Centro e ne è garantita massima diffusione tra gli atleti che ivi si allenano. La mancata affissione di quanto al precedente comma costituisce illecito disciplinare ed è segnalato senza indugio al Safeguarding Officer e all'Ufficio del Procuratore Federale per i provvedimenti di competenza. La mancata affissione costituisce illecito disciplinare ed è segnalato senza indugio al Safeguarding Officer e all'Ufficio del Procuratore Federale per i provvedimenti di competenza.